UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO - P A E S A N A -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N.10 DEL 31/03/2015

In attuazione degli articoli 8 e 23 del vigente Statuto dell'Unione, pubblicato sul B.U. Regione Piemonte in data 9 gennaio 2014, è prevista, quale organo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, la "Conferenza dei Sindaci", disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

La "Conferenza dei Sindaci" è l'organo di coordinamento tra le attività dell'Unione montana e quella dei Comuni associati ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

La "Conferenza dei Sindaci" è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è presieduta dall'Assessore anziano della Giunta dell'Unione, tale intendendosi quello più anziano di età.

La "Conferenza dei Sindaci" si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione della "Conferenza dei Sindaci", con indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora, giorno e luogo di convocazione, viene di regola disposta via mail agli indirizzi che i componenti avranno cura di indicare. In caso di urgenza può essere convocata mediante chiamata telefonica.

Di regola la "Conferenza dei Sindaci" si riunisce in una sala presso la sede dell'Unione Montana.

La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Le sedute della "Conferenza dei Sindaci" non sono pubbliche.

Di esse e delle deliberazioni assunte è redatto verbale sintetico a cura del Segretario dell'Unione che – sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario - viene trasmesso via mail a tutti i componenti.

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci non vengono pubblicate all'Albo Pretorio informatico, costituendo atto interno dell'Unione che impegna politicamente il Consiglio e la Giunta dell'Unione, nonché il Consiglio e la Giunta dei Comuni facenti parte dell'Unione.

La segreteria della Conferenza, con funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa, è istituita presso la sede dell'Unione Montana.

Art. 3

La "Conferenza dei Sindaci" può esprimersi su tutte le materie attribuite alla competenza dell'Unione Montana.

Art. 4

La "Conferenza dei Sindaci" – opportunamente integrata e disciplinata come da specifica regolamentazione relativa al servizio associato di protezione civile – costituisce il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) che esercita le funzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 5

La partecipazione ai lavori della "Conferenza dei Sindaci" non dà titolo ai membri della medesima per richiedere all'Unione montana rimborsi, indennità o gettoni.

Le prestazioni lavorative svolte dal personale dell'Unione a supporto della "Conferenza dei Sindaci" sono da intendersi ricomprese nelle ordinarie mansioni del suddetto personale che, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore.